

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Il Consiglio dell'Istituto Comprensivo Statale "C. Abbado" di Roma, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 249/98 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", del D.P.R. n. 235/07, del D.P.R. 4 agosto 2025, n. 134, della legge 1° ottobre 2024, n. 150, della legge 17 maggio 2024, n. 70, e sulla scorta della Nota Ministeriale prot. n. 30 del 15 marzo 2007 "Uso dei cellulari a scuola e sanzioni disciplinari" e della nota MIM n. 5274 del 2024, in data 27.10.2022, con delibera n. 46, integrata con delibera n. 91 del 25 giugno 2026, approva quanto segue:

Articolo 1 PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento con coerenza rispetto al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto (art. 4, DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007 e dal DPR 134/2025).
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e non meramente punitiva. Essi tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli studenti e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni in un'audizione a difesa.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto nelle singole discipline. Le infrazioni e le sanzioni irrogate incidono esclusivamente sul voto di comportamento, secondo i criteri definiti nell'articolo 13 del presente Regolamento (art. 1, L. 150/2024).
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica, nelle forme previste dall'articolo 8 del presente Regolamento.
7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni sono irrogate dal Consiglio di classe; quelle che comportano l'allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni, nonché l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato, sono irrogate dal Consiglio di Istituto (art. 4, commi 6 e 9, DPR 249/1998, come modificato dal DPR 134/2025).

8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione d'esame e si applicano anche ai candidati esterni.

Articolo 2 DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e personale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, prevedendo, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola e a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura d'origine e alla realizzazione di attività interculturali.
6. Ogni studente ha diritto a essere tutelato da qualsiasi forma di violenza, bullismo e cyberbullismo, molestia o discriminazione, ai sensi della legge n.70 del 17 maggio 2024.
7. Ogni studente ha diritto di essere ascoltato prima dell'irrogazione di qualsiasi sanzione disciplinare, nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento (art. 4, comma 2, DPR 249/1998, come modificato dal DPR 134/2025).

Articolo 3 DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni presentandosi in orario, partecipando al dialogo educativo e assolvendo assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto.
4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti sono tenuti ad attenersi alle indicazioni dei docenti nell'utilizzo dei dispositivi digitali a fini didattici e delle piattaforme in dotazione all'Istituto, nel rispetto del Regolamento per l'utilizzo dell'aula informatica e dell'aula LIM.
6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'uso responsabile dell'IA e secondo le indicazioni dei docenti. L'uso non dichiarato di sistemi di intelligenza artificiale per la produzione di elaborati scolastici

costituisce plagio. In assenza o nelle more dell'adozione del Regolamento per l'uso responsabile dell'IA, qualsiasi utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale è vietato.

7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
8. Gli studenti devono avere cura del proprio aspetto e presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso e adatto all'ambiente scolastico.

Articolo 4 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

1. Si configurano come **mancanze lievi** le mancanze relative ai doveri degli studenti di cui all'articolo 3, come ad esempio:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
- b) assumere un comportamento irrispettoso o scorretto, con parole, nei confronti del personale scolastico o dei compagni;
- c) portare un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;
- d) disturbare lo svolgimento delle lezioni;
- e) tenere comportamenti non corretti nei cambi dell'ora, durante l'intervallo, durante gli spostamenti interni (ad esempio: urlare, uscire dalla fila, correre);
- f) utilizzare in modo non appropriato le strutture e il materiale scolastico;
- g) rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
- h) non eseguire i compiti assegnati;
- i) presentarsi a scuola sprovvisti del materiale scolastico;
- j) portare a scuola oggetti personali che costituiscano motivo di distrazione o disturbo, ivi inclusi tablet o personal computer personali utilizzati senza autorizzazione del docente.

2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) assentarsi senza validi motivi dalle lezioni spostandosi senza permesso al di fuori della classe;
- b) assumere un atteggiamento intimidatorio e aggressivo nei confronti dei compagni;
- c) mancare gravemente di rispetto con atteggiamenti o parole al personale scolastico;
- d) spingere intenzionalmente i compagni e farli cadere;
- e) raccogliere immagini, filmati o registrazioni vocali di persone presenti nell'Istituto senza il loro consenso, in violazione degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- f) portare a scuola oggetti o materiali potenzialmente pericolosi;
- g) utilizzare un linguaggio scurrile o bestemmiare nell'ambito dell'Istituto;
- h) danneggiare, imbrattare o rovinare pareti, suppellettili, attrezzature della scuola;
- i) impedire la comunicazione scuola/famiglia, falsificare le firme su voti e avvisi o manomettere documenti scolastici, inclusi quelli in formato digitale;
- j) utilizzare in modo improprio e pericoloso oggetti o materiale scolastico;
- k) non osservare le norme di sicurezza e le disposizioni organizzative adottate dalla scuola;

- l) reiterare qualsiasi comportamento scorretto che ostacoli il regolare svolgimento delle lezioni tra quelli elencati come mancanze lievi;
- m) utilizzare smartphone o qualsiasi dispositivo elettronico personale durante le attività didattiche, negli intervalli o in qualsiasi locale scolastico, in violazione delle disposizioni dell'articolo 5;
- n) utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per la produzione di elaborati scolastici senza dichiararne l'uso, ovvero utilizzare piattaforme o strumenti di intelligenza artificiale non approvati dall'Istituto; in assenza del Regolamento per l'uso responsabile dell'IA, qualsiasi utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale è vietato;
- o) violare le disposizioni del Regolamento per l'utilizzo dell'aula informatica e dell'aula LIM, con particolare riferimento all'alterazione delle configurazioni, all'installazione o modifica di software, alla navigazione su siti non attinenti all'attività didattica.

3. Si configurano come **mancanze gravissime:**

- a) fumare, utilizzare sigarette elettroniche o dispositivi per lo svapo, portare o assumere bevande alcoliche o sostanze stupefacenti nell'ambito dell'Istituto o durante le attività scolastiche;
- b) compiere atti che violano la dignità della persona; insultare o umiliare i compagni con parole, scritti o immagini, diffusi anche attraverso Internet e i social network; costituiscono aggravanti: che il comportamento sia diretto verso persone con disabilità; che le offese si configurino come razziste o sessiste; (v. anche lettera h);
- c) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- d) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico o dell'istituzione scolastica;
- e) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e altrui sicurezza (sporgersi sui davanzali, uscire sui balconi, arrampicarsi su cancelli o cornicioni, manomettere estintori o altri dispositivi di sicurezza);
- f) allontanarsi dall'ambito scolastico senza autorizzazione;
- g) portare a scuola armi o oggetti che potrebbero causare danno fisico ai membri della comunità scolastica;
- h) compiere atti di bullismo o cyberbullismo, anche mediante la diffusione di messaggi, immagini, video o contenuti offensivi attraverso piattaforme digitali, social network o applicazioni di messaggistica, ai sensi della legge 17 maggio 2024, n. 70;
- i) diffondere immagini, video, registrazioni audio o altri contenuti che violino la riservatezza delle persone riprese o registrate, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- j) utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per generare, diffondere o condividere contenuti offensivi, discriminatori, sessualmente espliciti o lesivi della dignità delle persone, anche mediante manipolazione di immagini o video (deepfake);
- k) reiterare qualsiasi comportamento scorretto tra quelli elencati come mancanze gravi.

4. Meccanismo di reiterazione. La commissione per la terza volta della medesima infrazione, successiva all'annotazione sul Registro Elettronico dei provvedimenti già adottati, costituisce

reiterazione e comporta l'applicazione della sanzione prevista per il livello di gravità immediatamente superiore. Alla terza infrazione il coordinatore di classe informa il Dirigente Scolastico, che convoca lo studente e la famiglia e avvia il procedimento per la sanzione del livello superiore. Il contatore delle reiterate non si azzerava nel corso dell'anno scolastico: una volta scalato al livello superiore, eventuali ulteriori commissioni della medesima infrazione sono valutate nell'ambito del nuovo livello raggiunto.

Articolo 5 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DEI DISPOSITIVI PERSONALI E DEGLI STRUMENTI DIGITALI

(L'articolo 5 è integralmente sostituito. Il testo precedente disciplinava il solo telefono cellulare. Il nuovo testo unifica le disposizioni su tutti i dispositivi personali, laboratori informatici e strumenti di intelligenza artificiale.)

1. L'uso di smartphone e di qualsiasi dispositivo elettronico personale è vietato durante le attività didattiche, negli intervalli e in tutti i locali scolastici. All'ingresso a scuola, gli studenti sono tenuti a consegnare i dispositivi spenti secondo le modalità stabilite dall'Istituto.
2. È consentito esclusivamente l'uso di tablet o personal computer personali, privi di collegamento a Internet e dotati di sole applicazioni a uso didattico, su indicazione e sotto la supervisione del docente. Nessuna eccezione è prevista per gli smartphone personali.
3. Sono fatte salve le esigenze documentate di carattere medico o assistivo, preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico su richiesta della famiglia e corredate da idonea certificazione. In tali casi il dispositivo può essere utilizzato esclusivamente per le finalità sanitarie autorizzate.
4. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il ritiro immediato del dispositivo da parte del docente o del Dirigente Scolastico. Il dispositivo verrà custodito nell'armadio blindato della sala professori, fino a consegna esclusivamente ai genitori o ai tutori legali dello studente. La violazione è annotata sul Registro Elettronico e costituisce mancanza disciplinare grave ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera m).
5. In nessun caso è consentito fotografare, riprendere o registrare persone presenti nell'Istituto senza il loro esplicito consenso, incluse le attività svolte durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Le comunicazioni urgenti curricolari o durante le uscite didattiche potranno avvenire tramite il telefono della scuola o dei docenti accompagnatori, o, ancora se autorizzate dai docenti in assistenza, mediante il dispositivo personale per le sole chiamate vocali.
6. L'utilizzo dei laboratori informatici e delle relative attrezzature è disciplinato dal Regolamento per l'utilizzo dell'aula informatica e dell'aula LIM, al quale si rinvia.
7. L'utilizzo di applicazioni e servizi basati sull'intelligenza artificiale è disciplinato dal Regolamento per l'uso responsabile dell'IA, al quale si rinvia integralmente. In assenza o nelle more dell'adozione di tale Regolamento, qualsiasi utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale è vietato.

Articolo 6 SANZIONI

MANCANZE LIEVI

1. Le mancanze lievi sono sanzionate dal docente di classe che le rileva con un'annotazione generica sul Registro Elettronico di Classe o, nei casi di maggiore rilevanza, con un'annotazione disciplinare sul Registro Elettronico di Classe.
2. Gli insegnanti hanno facoltà di ritirare agli studenti gli oggetti personali ritenuti inopportuni o che costituiscano motivo di distrazione o disturbo. Gli oggetti ritirati sono riconsegnati esclusivamente ai genitori o conservati all'interno dell'armadio blindato della sala professori.
3. Alla terza annotazione per la medesima mancanza lieve, il coordinatore di classe ne informa il Dirigente Scolastico. Si applica il meccanismo di reiterazione di cui all'articolo 4, comma 4: la sanzione irrogata è quella prevista per le mancanze gravi.

MANCANZE GRAVI

4. Le mancanze gravi vengono rilevate dal docente di classe che le riporta con un'annotazione disciplinare sul Registro Elettronico di Classe e ne informa il coordinatore di classe. Nei casi più gravi o in caso di reiterazione (terza annotazione per la medesima infrazione), il coordinatore di classe informa il Dirigente Scolastico, il quale avvia il procedimento disciplinare convocando lo studente e la famiglia e il Consiglio di classe.
5. Alla terza annotazione per la medesima mancanza grave si applica il meccanismo di reiterazione di cui all'articolo 4, comma 4: la sanzione irrogata è quella prevista per le mancanze gravissime.

MANCANZE GRAVISSIME

6. Le mancanze gravissime comportano la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni, irrogata dal Consiglio di classe, nella misura di:
 - a) attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento, svolte presso l'istituzione scolastica, per allontanamenti fino a due giorni (art. 4, comma 5-bis, DPR 249/1998, come introdotto dal DPR 134/2025);
 - b) attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con l'Istituto, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni di allontanamento, per allontanamenti da tre a quindici giorni (art. 4, comma 5-ter, DPR 249/1998, come introdotto dal DPR 134/2025). Il Consiglio di classe privilegia, ove praticabile, la conversione della sanzione in tali attività, motivando in caso di mancata conversione.
7. Il docente di classe riporta la violazione con un'annotazione disciplinare sul Registro Elettronico di Classe e ne informa immediatamente il coordinatore di classe, che informa il Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico avvia il procedimento disciplinare e convoca lo studente, la famiglia e il Consiglio di classe.
8. Nel caso di situazioni di recidiva, di violazioni astrattamente configurabili come reati, o di atti di violenza di gravità tale da determinare seria apprensione sociale, quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica, la sanzione può consistere nell'allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni, anche fino al termine delle lezioni, nonché nell'esclusione dallo scrutinio finale e nella non ammissione all'esame di Stato. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di Istituto (art. 4, comma 9, DPR 249/1998, come modificato dal DPR 134/2025).

9. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

DISPOSIZIONI COMUNI

10. Può costituire sanzione accessoria l'esclusione dello studente dalle uscite didattiche, dai viaggi di istruzione e dalle manifestazioni scolastiche, nei casi di mancanze gravissime o di persistente inosservanza delle disposizioni nonostante gli interventi educativi attivati, su decisione del Consiglio di classe. Lo studente escluso segue le lezioni in un'altra classe.
11. Gli eventuali danni arrecati al patrimonio della scuola vanno risarciti dal responsabile secondo la normativa vigente.

Articolo 7 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori descritti nel presente regolamento è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto. Nei casi in cui le mancanze non siano gravi o gravissime, sussistono quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.
2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere irrogate da un Organo Collegiale (Consiglio di classe o Consiglio di Istituto) ai sensi dei commi 4 e 6, va data comunicazione dell'avvio del procedimento ai genitori dello studente. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.
3. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali, le quali vanno puntualmente descritte nella contestazione dell'addebito. La contestazione dell'addebito deve contenere anche la menzione della sanzione prevista.
4. Per le violazioni gravi e per quelle gravissime che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a quindici giorni, il provvedimento viene assunto dal Consiglio di classe. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto di voto. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. Non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo coinvolto nel procedimento disciplinare o negli altri casi in cui sussista un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alla seduta partecipa lo studente coinvolto, che ha diritto ad essere ascoltato, accompagnato dai genitori o tutori legali.
5. Per le violazioni gravissime che comportano l'allontanamento per un periodo superiore ai quindici giorni anche fino al termine delle lezioni, nonché l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato, il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e la sanzione viene adottata con la maggioranza dei pareri favorevoli. Non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei

membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento e negli altri casi in cui sussista un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Qualora la mancanza disciplinare faccia prevedere rischi per l'incolumità delle persone o turbi gravemente il regolare svolgimento delle attività scolastiche, il Dirigente può richiedere l'allontanamento immediato dello studente invitando i genitori a ritirarlo dalla scuola. In questo caso la sospensione è adottata in via cautelare e in attesa del parere del Consiglio competente.
7. Salvo il caso di sanzione che comporta l'allontanamento per un periodo superiore ai quindici giorni anche fino al termine delle lezioni, nonché l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato, allo studente è sempre permessa la possibilità di convertire la sanzione in attività educative a favore della comunità scolastica, nelle forme di cui all'articolo 8. La scelta della sanzione alternativa va effettuata dall'organo competente ad irrogarla, in relazione ai bisogni educativi emersi dal caso specifico e previo consenso dei genitori dell'alunno.

Articolo 8 PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

1. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3, L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
2. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico nonché l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Articolo 9 IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, da proporsi entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007 e dal DPR 134/2025, che decide nel termine di dieci giorni.
2. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed opera nell'ambito del Consiglio di Istituto.
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento. La convocazione spetta al Presidente. Per la validità della seduta è prevista la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'esito del ricorso viene notificato per iscritto all'interessato.
4. Contro le violazioni del presente Regolamento è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia Regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 249/1998.

Articolo 10 NORMA FINALE

1. Il presente regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.
Sarà cura dei docenti presentarlo agli studenti subito dopo la sua pubblicazione e comunque nei primi giorni di ogni anno scolastico per stimolare il loro senso civico di responsabilità nei confronti dei compagni, del personale scolastico e dell'Istituto.
2. Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, con cadenza almeno triennale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche normative rilevanti. Le integrazioni e modifiche sono adottate dal Consiglio di Istituto con apposita delibera.

Articolo 11 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

(Articolo introdotto in attuazione della legge 1° ottobre 2024, n. 150, e dell'ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025)

Principi generali

1. Il comportamento degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado è valutato in decimi dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale, ai sensi della legge 1° ottobre 2024, n. 150, e dell'ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025.
2. La valutazione del comportamento non incide sulla valutazione del profitto nelle singole discipline. Essa costituisce un giudizio autonomo che esprime il grado di maturazione civile e relazionale dello studente nell'ambito della comunità scolastica.
3. Il voto di comportamento è attribuito collegialmente dal Consiglio di classe sulla base dei cinque indicatori definiti al comma 5, con riferimento all'intero periodo di valutazione. Il giudizio professionale del Consiglio di classe è insostituibile: gli indicatori e i descrittori che seguono costituiscono il quadro di riferimento obbligatorio entro cui tale giudizio si esercita.
4. Il Consiglio di classe tiene conto, oltre che del profilo complessivo dello studente nei cinque indicatori, anche della frequenza complessiva delle infrazioni commesse nel corso del quadrimestre o dell'anno scolastico, anche se di diversa tipologia, e dell'eventuale percorso di ravvedimento e miglioramento dimostrato.

Indicatori

5. La valutazione del comportamento si fonda sui seguenti cinque indicatori:
 - a) *Rispetto delle persone e delle diversità*: capacità di relazionarsi con compagni e adulti nel rispetto della dignità di ciascuno, senza discriminazioni di alcun tipo, promuovendo inclusione e solidarietà;
 - b) *Rispetto delle regole e degli ambienti*: osservanza del Regolamento di Istituto, del Patto educativo di corresponsabilità e delle disposizioni organizzative; cura degli spazi, delle attrezzature e del patrimonio scolastico;
 - c) *Partecipazione e responsabilità*: impegno nelle attività didattiche, collaborazione con docenti e compagni, assunzione responsabile dei propri doveri scolastici;
 - d) *Convivenza digitale*: comportamento corretto nell'uso dei dispositivi e degli strumenti digitali, rispetto della privacy altrui, utilizzo responsabile di Internet e dei social network, prevenzione del cyberbullismo;
 - e) *Frequenza e puntualità*: regolarità nella frequenza delle lezioni, rispetto degli orari di ingresso e uscita, puntualità nelle giustificazioni di assenze e ritardi.

Ancoraggio alle sanzioni irrogate

6. Il raccordo tra le sanzioni disciplinari irrogate e il voto di comportamento avviene secondo i seguenti criteri orientativi obbligatori, che costituiscono il punto di partenza per la delibera del Consiglio di classe:
 - a) nessuna sanzione irrogata nel periodo di riferimento: il voto di partenza è 9 o 10, in base al profilo complessivo nei cinque indicatori;

- b)** una o più annotazioni per mancanze lievi, senza reiterazione: il voto di partenza è 8, salvo motivata valutazione del Consiglio di classe;
- c)** una o più sanzioni per mancanze gravi, o reiterazione di mancanze lievi: il voto di partenza è 7, salvo motivata valutazione del Consiglio di classe;
- d)** sanzione per mancanza gravissima con allontanamento fino a quindici giorni: il voto non può essere superiore a 6;
- e)** sanzione per mancanza gravissima con allontanamento superiore a quindici giorni, o esclusione dallo scrutinio: il voto è 5, con conseguente non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

7. Il Consiglio di classe può motivatamente discostarsi dai criteri orientativi di cui al comma 6 — in senso migliorativo o peggiorativo — tenendo conto dell'evoluzione del comportamento nel corso del periodo, del grado di consapevolezza dimostrato dallo studente e dell'efficacia degli interventi educativi attivati. La motivazione deve essere verbalizzata in sede di scrutinio.

Qualora lo studente dimostri, successivamente all'irrogazione della sanzione, un genuino ravvedimento e un concreto miglioramento del comportamento, documentati attraverso osservazioni dei docenti e verbalizzati in sede di scrutinio, il Consiglio di classe è tenuto a valorizzare tale percorso di crescita, attribuendo un voto che rifletta il profilo comportamentale attuale dello studente e non la sola sanzione precedentemente irrogata. In tal caso il Consiglio di classe motiva espressamente in verbale le ragioni dello scostamento dai criteri orientativi di cui al comma 6.

8. Il voto inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dalla legge 150/2024. Il voto inferiore a sei decimi deve essere preceduto dall'irrogazione di almeno una sanzione disciplinare nel corso dell'anno scolastico e deve essere adeguatamente motivato e verbalizzato in sede di scrutinio intermedio e finale.

ALLEGATO A

TABELLE RIEPILOGATIVE INFRAZIONI — SANZIONI — ORGANI — EFFETTO SUL VOTO DI COMPORTAMENTO

(Allegato nuovo — introdotto con la presente integrazione)

TABELLA 1 — MANCANZE LIEVI

Infrazione	Chi rileva	Sanzione	Chi applica	Reiterazione (3ª volta stessa infrazione)	Effetto orientativo sul voto
Ritardo all'ingresso	Docente di classe	Annotazione generica sul RE	Docente di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancanza grave	Non superiore a 8
Comportamento irrispettoso con parole	Docente di classe	Annotazione generica sul RE	Docente di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancanza grave	Non superiore a 8
Abbigliamento non consono	Docente di classe	Ammonizione orale	Docente di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancanza grave	Non superiore a 8
Disturbo delle lezioni	Docente di classe	Annotazione generica sul RE	Docente di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancanza grave	Non superiore a 8
Comportamenti scorretti nei cambi d'ora, intervallo, spostamenti	Docente di classe	Annotazione generica sul RE	Docente di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancanza grave	Non superiore a 8
Utilizzo non appropriato di strutture o materiale scolastico	Docente di classe	Annotazione generica sul RE + eventuale ritiro oggetto (riconsegna ai genitori)	Docente di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancanza grave	Non superiore a 8
Rifiuto o mancata esecuzione dei compiti	Docente di classe	Ammonizione orale o annotazione generica sul RE	Docente di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancanza grave	Non superiore a 8
Mancanza del materiale scolastico	Docente di classe	Ammonizione orale	Docente di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancanza grave	Non superiore a 8
Oggetti di distrazione/disturbo incl. tablet/PC non autorizzati	Docente di classe	Ammonizione orale + ritiro oggetto (riconsegna ai genitori)	Docente di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancanza grave	Non superiore a 8

TABELLA 2 — MANCANZE GRAVI

Infrazione	Chi rileva	Sanzione	Chi delibera	Reiterazione (3ª volta stessa infrazione)	Effetto orientativo sul voto
Allontanamento non autorizzato dalla classe	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE →	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per	Non superiore a 7

Infrazione	Chi rileva	Sanzione	Chi delibera	Reiterazione (3ª volta stessa infrazione)	Effetto orientativo sul voto
		coordinatore informa DS → DS convoca studente e famiglia		mancaza gravissima	
Atteggiamento intimidatorio/aggressivo verso compagni	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca studente e famiglia	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancaza gravissima	Non superiore a 7
Mancaza grave di rispetto verso personale scolastico	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca studente e famiglia	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancaza gravissima	Non superiore a 7
Spinta intenzionale di compagni	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca studente e famiglia	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancaza gravissima	Non superiore a 7
Raccolta immagini/filmati/registrazioni senza consenso (GDPR)	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE + ritiro dispositivo (riconsegna ai genitori) → coordinatore informa DS	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancaza gravissima	Non superiore a 7
Oggetti o materiali potenzialmente pericolosi	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE + ritiro oggetto → coordinatore informa DS	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancaza gravissima	Non superiore a 7
Linguaggio scurrile o bestemmie	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancaza gravissima	Non superiore a 7
Danneggiamento/imbrattamento di spazi o attrezzature	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE + obbligo risarcimento →	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per	Non superiore a 7

Infrazione	Chi rileva	Sanzione	Chi delibera	Reiterazione (3ª volta stessa infrazione)	Effetto orientativo sul voto
		coordinatore informa DS		mancaza gravissima	
Falsificazione firme, documenti scolastici (incl. digitali)	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancaza gravissima	Non superiore a 7
Utilizzo improprio e pericoloso di oggetti/materiale	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancaza gravissima	Non superiore a 7
Inosservanza norme di sicurezza e disposizioni organizzative	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancaza gravissima	Non superiore a 7
Reiterazione di mancanze lievi	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancaza gravissima	Non superiore a 7
Uso smartphone o dispositivo elettronico personale (art. 5 c.1)	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE + ritiro dispositivo (riconsegna ai genitori) → coordinatore informa DS	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancaza gravissima	Non superiore a 7
Uso IA senza dichiarazione o con strumenti non approvati; in assenza Reg. IA, qualsiasi uso IA	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancaza gravissima	Non superiore a 7
Violazione Regolamento laboratorio informatica/LIM	Docente di classe	Annotazione disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca	Consiglio di classe	Coordinatore informa DS → procedimento per mancaza gravissima	Non superiore a 7

TABELLA 3 — MANCANZE GRAVISSIME

Infrazione	Chi rileva	Sanzione	Chi delibera	Reiterazione (3 ^a volta stessa infrazione)	Effetto orientativo sul voto
Fumo, sigarette elettroniche/svapo, alcol, stupefacenti	Docente di classe	Annot. disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca → allontanamento 1-15 gg. (attività approfondimento ≤2 gg. o cittadinanza attiva 3-15 gg.)	Consiglio di classe	DS convoca → Cdl delibera sanzione più grave nel livello	Non superiore a 6
Atti lesivi della dignità (insulti, umiliazioni, anche online); aggravanti: disabilità, razzismo, sessismo	Docente di classe	Annot. disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca → allontanamento 1-15 gg.	Consiglio di classe	DS convoca → Cdl delibera sanzione più grave nel livello	Non superiore a 6
Atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone	Docente di classe	Annot. disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca → allontanamento 1-15 gg.	Consiglio di classe	DS convoca → Cdl delibera sanzione più grave nel livello	Non superiore a 6
Furto a danno di compagni, personale o istituzione	Docente di classe	Annot. disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca → allontanamento 1-15 gg.	Consiglio di classe	DS convoca → Cdl delibera sanzione più grave nel livello	Non superiore a 6
Inosservanza norme sicurezza strutturale (davanzali, balconi, estintori...)	Docente di classe	Annot. disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca → allontanamento 1-15 gg.	Consiglio di classe	DS convoca → Cdl delibera sanzione più grave nel livello	Non superiore a 6
Allontanamento non autorizzato dall'Istituto	Docente di classe	Annot. disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca → allontanamento 1-15 gg.	Consiglio di classe	DS convoca → Cdl delibera sanzione più grave nel livello	Non superiore a 6
Armi o oggetti atti a offendere	Docente di classe	Annot. disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca → allontanamento + segnalazione autorità	CdC / Consiglio di Istituto	— livello massimo —	5 — non ammissione
Bullismo e cyberbullismo (L. 70/2024)	Docente di classe	Annot. disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca →	Consiglio di classe	DS convoca → Cdl delibera sanzione più grave nel livello	Non superiore a 6

Infrazione	Chi rileva	Sanzione	Chi delibera	Reiterazione (3ª volta stessa infrazione)	Effetto orientativo sul voto
		allontanamento 1-15 gg.			
Diffusione immagini/video/registrazioni lesive della riservatezza (GDPR artt. 5-6)	Docente di classe	Annot. disciplinare RE + ritiro dispositivo → coordinatore informa DS → DS convoca → allontanamento 1-15 gg.	Consiglio di classe	DS convoca → Cdl delibera sanzione più grave nel livello	Non superiore a 6
Uso IA per contenuti offensivi, discriminatori, espliciti o deepfake	Docente di classe	Annot. disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca → allontanamento 1-15 gg. + eventuale segnalazione autorità	CdC / Consiglio di Istituto	DS convoca → Cdl delibera sanzione più grave nel livello	Non sup. a 6 / 5
Reiterazione di mancanze gravi	Docente di classe	Annot. disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca → allontanamento 1-15 gg.	Consiglio di classe	DS convoca → Cdl delibera sanzione più grave nel livello	Non superiore a 6
Reiterazione di mancanze gravissime	Docente di classe	Annot. disciplinare RE → coordinatore informa DS → DS convoca → allontanamento >15 gg. fino termine lezioni / esclusione scrutinio / non ammissione esame	Consiglio di Istituto	— livello massimo —	5 — non ammissione

Nota: le tabelle hanno valore orientativo. Il Consiglio di classe mantiene la responsabilità collegiale della valutazione e può motivatamente discostarsi dai criteri indicati, verbalizzando le ragioni in sede di scrutinio (art. 13, comma 7).